



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

## ORDINANZA N. 59 DEL 04/12/2015

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA DEI VALORI LIMITE DI IMMISSIONE DETERMINATI DAL DPCM 14/11/1997 E DEFINITI DALL'ART. 2 DELLA L. 447/1995 IN AREE ATTIGUE AI LOCALI DI PUBBLICI ESERCIZI E ALLE GELATERIE NEI LIMITI TEMPORALI INDICATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.167/12.11.2015.**

### IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

RICORDATO che l'Amministrazione comunale:

- A) nel corso dell'anno 2014 ha avviato con riscontro positivo la sperimentazione dell'occupazione temporanea del suolo pubblico in aree attigue ai locali di pubblici esercizi finalizzati alla somministrazione di alimenti e bevande nella zona compresa nel perimetro del *Distretto del Commercio* (costituito con atto di Giunta comunale n. 17/26.01.2010) includendo altresì la Piazza C. A. Dalla Chiesa, per il periodo compreso tra il 14.06.2014 ed il 31.10.2014, con atto di indirizzo della Giunta comunale n. 109/05.06.2014,
- B) ha promosso la medesima iniziativa per l'anno 2015 per il periodo che va dal 01.04.2015 al 31.10.2015, estendendola anche alle gelaterie (attività artigiane), limitatamente ad “attrezzature e arredi di cortesia” con “stoviglie e posate a perdere” per permettere ai clienti di consumare sul posto (senza servizio e assistenza di somministrazione) i prodotti confezionati e venduti al banco, per il periodo che va dal 01.04.2015 al 31.10.2015, con atto di indirizzo della Giunta comunale n. 52/19.03.2015;

RICHIAMATA:

- a) l'Ordinanza n. 36/15.07.2014 di *Autorizzazione alla deroga dei valori limite di immissione determinati dal DPCM 14/11/1997 e definiti dall'art. 2 della L. 447/1995 per la zona compresa nel perimetro del Distretto del Commercio e dalla piazza C. A. Dalla Chiesa per le attività e i limiti temporali oggetto di delibera di Giunta comunale n. 109/05.06.2014;*
- b) l'Ordinanza n. 18/31.03.2015 di *Autorizzazione alla deroga dei valori limite di immissione determinati dal DPCM 14/11/1997 e definiti dall'art. 2 della l. 447/1995 per la zona compresa nel perimetro del Distretto del Commercio e dalla Piazza C. A. Dalla Chiesa per le attività e i limiti temporali oggetto di delibera di giunta comunale n. 52/19.03.2015;*

DATO ATTO che con deliberazione n. 167/12.11.2015 la Giunta comunale ha deliberato:

1. di avviare la sperimentazione anche nel periodo invernale dell'occupazione temporanea del suolo pubblico in aree attigue ai locali di pubblici esercizi, finalizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, e alle gelaterie (attività artigiane), limitatamente ad “attrezzature e arredi di cortesia” con “stoviglie e posate a perdere” per permettere ai clienti di consumare sul posto (senza servizio e assistenza di somministrazione) i prodotti confezionati e venduti al banco, per il periodo dal 05.12.2015 e sino al 28.02.2016 quale occasione per creare convivialità e socializzazione rivitalizzando la Città di Arese;
2. di precisare che la suddetta iniziativa dovrà essere espletata nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri resi dai Responsabili delle Aree: Polizia Locale e Territorio e Sviluppo, Settore Programmazione, Pianificazione, Verifica Strategica – S.I.T. e Patrimonio Immobiliare;
3. di incaricare i seguenti Settori comunali:
  - A) Polizia Locale,
  - B) Programmazione, Pianificazione, Verifica Strategica – S.I.T. e Patrimonio Immobiliare,
  - C) Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive,ognuno per le rispettive competenze, a provvedere per tutto quanto necessario all'esecuzione del presente atto di indirizzo;
4. di dare atto che la presente iniziativa non comporterà oneri economici a carico del Bilancio comunale.

RICHIAMATI i pareri resi dai Responsabili delle Aree sotto elencate ed allegati alla delibera di Giunta di cui sopra:

- A) Polizia Locale, come testualmente per estratto riportato: “... durante il periodo estivo sono giunte segnalazioni per la mancata puntuale osservazione degli orari di chiusura (h. 24,00) degli spazi all'aperto da parte dei conduttori dei locali nel centro storico del capoluogo. Nel merito, si mette in evidenza che con la stagione invernale lungo gli assi longitudinali della strada del centro storico è ragionevole prevedere un aumento potenziale dei rischi d'incidente a causa delle condizioni climatiche (pioggia, gelo e neve) e le strutture di protezione impiantate fino ad oggi (transenne a fili strada), non offrono adeguate garanzie per gli avventori rispetto ai veicoli in transito; oltre ad essere un potenziale ostacolo ai mezzi operativi di emergenza. In conclusione, si consiglia di indicare le ore 22,00 per l'orario invernale di fruibilità degli spazi in generale e di escludere da tale possibilità le località dove le infrastrutture stradali non offrono adeguati spazi per attrezzare il suolo pubblico in modo di aumentare significativamente le condizioni di sicurezza passiva. ...”
- B) Territorio e Sviluppo, Settore Programmazione, Pianificazione, Verifica Strategica – S.I.T. e Patrimonio Immobiliare, come testualmente per estratto riportato: “... nelle more del Piano Generale previsto dal P.G.T. si ritiene di esprimere parere favorevole alla sperimentazione in oggetto, fermo restando il carattere temporaneo della stessa. ...”,

a seguito della Convocazione della Conferenza di Servizi interna avente ad oggetto: “Occupazione temporanea del suolo pubblico in aree attigue ai locali di pubblici esercizi e gelaterie” per il giorno 23.10.2015 da parte della Responsabile del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive;

RICORDATO che l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico viene rilasciata dal Comando della Polizia Locale secondo quanto stabilito dal *Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa* approvato con atto del Consiglio comunale n. 43/07.11.1994 e modificato con successivo atto n. 6/19.02.1996 e che con detta occupazione temporanea in aree attigue ai locali di pubblici esercizi, finalizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, e alle gelaterie:

- (a) dovranno essere rispettati tutti i vincoli dettati dalla sicurezza urbana anche in caso di pioggia, gelo e neve, escludendo l'individuazione di località dove le infrastrutture stradali non offrono adeguati spazi per attrezzare il suolo pubblico in modo di aumentare significativamente le condizioni di sicurezza passiva;
- (b) dovranno essere lasciati liberi tutti gli accessi pedonali e carrabili,
- (c) dovranno essere lasciati liberi i percorsi di emergenza già individuati e non ostruita la segnaletica verticale,
- (d) dovranno essere lasciati liberi i moduli di corsia delle sedi stradali,
- (e) sarà consentita esclusivamente l'installazione/posizionamento di: tende, ombrelloni, gazebi, paraventi, sedie, panche, tavolini, stufe e/o lampade radianti (da esterno), contenitori di rifiuti, portaceneri, rastrelliere per biciclette; tutte le attrezzature dovranno essere prive di loghi/scritte pubblicitarie di qualunque genere e tipo,
- (f) le domande di occupazione suolo pubblico dovranno essere corredate da planimetrie debitamente quotate e rappresentative delle attrezzature che si intendono installare/posizionare,
- (g) l'installazione/posizionamento delle attrezzature non dovrà avvenire prima delle ore 9.00 ed il loro smontaggio e ritiro in area privata dovrà essere concluso entro le ore 22.00,
- (h) non sarà consentito lo spostamento dell'arredo urbano,
- (i) nessuna erogazione di servizio o installazione di impianto (corrente, acqua, gas, contatori, ecc.) dovrà essere chiesto alla Pubblica amministrazione,
- (j) obbligo dei titolari delle attività alla pulizia e allo sgombero da qualsiasi oggetto e/o rifiuto dell'area occupata con le proprie attrezzature e dai propri avventori (clienti);

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 *Nuovo codice della strada* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59* e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8 *Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda*;

VISTA la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*;

VISTA la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 *Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere* e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 8 luglio 2014, n. 19 *Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale*;

VISTO il *Regolamento edilizio*;

VISTO il *Piano del colore e delle Soluzioni Architettoniche del Centro Storico*;

VISTO il *Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa*;

VISTI i *Criteri comunali di autorizzazione dei pubblici esercizi*;

VERIFICATO che le zone interessate dall'iniziativa di cui alla Delibera di Giunta n. 167/12.11.2015 includono quattro diverse classi di zonizzazione acustica come definite dal Piano comunale vigente, approvato con Deliberazione del C.C. n. 66 del 30.07.2001 ed aggiornato con deliberazione C.C. n. 54 del 27.09.2004, nello specifico in:

- (a) Classe II – aree prevalentemente residenziali;
- (b) Classe III – aree di tipo misto;
- (c) Classe IV – aree di intensa attività umana;
- (d) Classe V – aree prevalentemente industriali;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *Legge quadro sull'inquinamento acustico*;

VISTO il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 *Norme in materia di inquinamento acustico*;

VISTE le Delibera di Giunta Regionale:

- i. 12 luglio 2002, n. 7/9776 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico” e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”. Approvazione del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”*;
- ii. 23 gennaio 2008, n. 8/6495 *Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (l.r. n. 30/2003)*;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale del 27 settembre 2004, n. 54 di *Approvazione dell'adeguamento del Piano di Zonizzazione Acustica ai sensi della DGR n. VII/9776 del 12.07.2002*;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 05.03.2014 con cui sono stati nominati i Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

### **AUTORIZZA**

la deroga ai valori limite di immissione determinati dal DPCM 14/11/1997 e definiti dall'art. 2 della L. 447/1995 per le zone interessate dall'iniziativa di cui alla Delibera di Giunta n. 167/12.11.2015 che includono quattro diverse classi di zonizzazione acustica come individuate dal Piano comunale vigente nello specifico:

- A) Classe II – aree prevalentemente residenziali;
- B) Classe III – aree di tipo misto;
- C) Classe IV – aree di intensa attività umana;
- D) Classe V – aree prevalentemente industriali;

stabilendo il limite massimo equivalente di immissione (Leq) di 80 dB(A), rilevato dalle ore 9.00 alle ore 22.00 alla facciata esterna dell'edificio più vicino, dalla data del 05.12.2015 e sino al 28.02.2016, per i pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le gelaterie (attività artigiane) occupando temporaneamente il suolo pubblico come da delibera di Giunta comunale n. n. 167/12.11.2015.

## **AVVERTE**

che l'inottemperanza al presente provvedimento comporta la sanzione da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/1995.

## **DEMANDA**

al Corpo di Polizia Locale il compito di accertare l'avvenuto rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

## **DISPONE**

1. La pubblicazione all'Albo on-line della presente Ordinanza per ogni effetto di Legge sino al 28 febbraio 2016;
2. L'invio di copia del presente provvedimento, ognuno per le rispettive competenze:
  - (a) al Responsabile Area Territorio e Sviluppo – SEDE;
  - (b) alla Polizia Locale – SEDE;
  - (c) al Servizio Sportello del Cittadino / U.R.P. – SEDE, al fine di darne la massima diffusione e pubblicità;

## **INFORMA**

Che ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo*:

1. il Funzionario con poteri sostitutivi in caso di inerzia del Comune è il Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo* avverso il presente provvedimento in applicazione del:

1. D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo* potrà essere proposto ricorso entro sessanta giorni (60 gg.) dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia.
2. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 *Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi* potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro centoventi (120 gg.) dalla notifica;

Che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo*:

1. l'ufficio competente di questa Amministrazione è il Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive – S.U.A.P e Ambiente;
2. la Responsabile del Procedimento è l'Arch. Elisabetta Ubezio.

**IL RESPONSABILE**  
**AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**UBEZIO ELISABETTA / ARUBAPEC S.P.A.**  
*(sottoscritto digitalmente)*